

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 424/2026
Roma, lì, 07/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1361/2025

RENATA SESSA

UP - 11/11/2025

EGLE PILLA

R.G.N. 29065/2025

IRENE SCORDAMAGLIA

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nato a _____ il _____

Parte Civile:

avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile, avv. _____,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 29.06.2023, che condannava _____ alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di lesioni personali, consistito nell'aggreddire violentemente _____ figlia della convivente, graffiandola e afferrandola per il collo, cagionandole lesioni consistite in "ferita escoriata ed ecchimosi al collo", giudicate guaribili in giorni 5 s.c.

Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf0f0dcf6 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art.131 bis cod. pen.

La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto né dell'oggettiva assenza di alcun precedente penale o carico pendente della medesima indole del fatto contestato né della riconducibilità dei litigi domestici con la p.o. alla assoluta riottosità di quest'ultima a qualsivoglia forma, anche minimale, di disciplina e regolarità di vita e convivenza domestica, né della dinamica del fatto, di natura colposa, né della lievissima prognosi certificata dal referto medico in atti.

Si deduce, inoltre, la mancanza di qualsivoglia abitudine della condotta.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione, in relazione all'art.590, cod. pen. Si duole della mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie colposa.

Si deduce travisamento della prova in relazione alla discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa ed il referto medico in atti, che darebbe conto di mera abrasione guaribile in giorni cinque, esito incompatibile con una violenta aggressione volontaria e congruo con il racconto offerto in sede di esame incrociato dall'imputato, che ha spiegato la causa involontaria del graffio, determinato dalla mera sottrazione del telefonino in un moto di stizza, quale reazione ai numerosi impropri profferiti dalla persona offesa all'imputato, durante la telefonata con il fidanzato.

2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt.62 bis e 69 cod. pen.

Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto non solo della sostanziale incensuratezza del ricorrente e della assenza di carichi pendenti, ma anche della condotta processuale di totale e dialettica partecipazione mediate sottoposizione ad esame nel contraddittorio fra le parti, nonché della provocatoria e reiterata condotta riottosa ad una ordinata e civile convivenza di vita familiare della p.o.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.



2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1 La disposizione dell'art.131 bis cod. pen., nell'interpretazione fornita da codesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la "particolare tenuità" del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910).

In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento.

Il primo degli «indici-criteri» (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due «indici-requisiti» (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitudine» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Secondo questa Corte (Sez. 3 n.50782 del 26/09/2019, Rv. 277674 - 01), ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le 3 modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità.

Così è stato ritenuto (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01) che, «ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza



di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo» e che, in tal senso (Sez. 3 n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674 — 01), «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità».

2.2 Nella specie, la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., è stata negata dalla Corte d'appello, con apprezzamento di fatto, immune da censure di illogicità e, dunque, immune da censure in sede di legittimità, in ragione del fatto che l'episodio, pur non instaurandosi in una condotta di maltrattamenti, non risulta episodico ma inserito in un rapporto conflittuale e prevaricatore dell'imputato, nel corso del quale si erano già ripetuti episodi simili, di accesi e violenti contrasti con la giovane figlia della convivente.

La Corte di merito ha escluso la non gravità del fatto sia per le conseguenze subite dalla persona offesa, ritenendo non minimale l'offesa, sia per il contesto di progressiva tensione familiare in cui è maturato.

Tale motivazione non appare manifestamente illogica o contraddittoria, né fa cattivo uso dei principi espressi da questa corte in tema di particolare tenuità del fatto.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente introduce una pretesa rivalutazione del fatto, alla luce delle dichiarazioni dell'imputato, già vagliate dai giudici del merito e ritenute non plausibili o comunque indicative di una volontà aggressiva manifestatasi con un'azione violenta, compiendo la quale necessariamente ci si doveva rappresentare le possibili conseguenze dannose e lesive.

La Corte d'appello ha spiegato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che, nella specie, le modalità della condotta dell'imputato, è consistita nell'afferrare e graffiare il collo della persona offesa per sottrarre il telefono cellulare.

La motivazione della Corte d'appello è congrua e coerente con il compendio probatorio, il cui contrasto nel ricorso non è in grado di evidenziare lacune valutative o contraddizioni manifeste, rimanendo nell'ambito di una generica doglianza su una opzione interpretativa dei fatti non considerata.

Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, la motivazione è dunque corretta e non manifestamente illogica.

La Corte d'appello ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato per la cui configurabilità è sufficiente la volontà e consapevolezza di cagionare una



violenta manomissione dell'altrui persona o quantomeno la previsione e volontà della lesione come conseguenza della condotta.

L'essersi impossessato a forza del telefono cellulare che la p.o. teneva in mano e l'aver poi colpito quest'ultima afferrando e graffiandole il collo integrano gli estremi del dolo del reato di lesioni che consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva (Sez. 5, Sentenza n. 8004 del 13/01/2021, Rv. 280672 – 01; Sez. 5, n. 25116 del 12/02/2019, P., Rv. 276204N. 44986 del 2016 Rv. 268299).

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adequatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Al cospetto di ciò, i ricorrenti si sono limitati genericamente ad affermare che la Corte territoriale non avrebbe osservato l'obbligo motivazionale.

Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul diniego delle circostanze attenuanti che richiamano l'assenza di elementi positivi da valorizzare per mitigare il trattamento sanzionatorio, sono, pertanto, incensurabili.

Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento



a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. in modo da raggiuagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

La Corte territoriale ha motivato, con argomenti ancorati ai principi stabiliti dall'art 133 cod. pen., le ragioni per cui non si è ritenuto di riconoscere il beneficio, in assenza di dati obiettivi di segno contrario, richiamando le circostanze indicate quali ostative all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., richiamate al punto 2.2, con le quali il motivo non si confronta.

Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, al riguardo, con motivazione immune da vizi e censure, valorizza l'assenza di alcuna circostanza di segno positivo che possa giustificare il riconoscimento del chiesto beneficio, tra le quali ha escluso la scelta difensiva dell'imputato di sottoporsi ad esame.

Il ricorrente si duole della omessa valutazione rispetto a circostanze neutre, quali la disponibilità a rendere interrogatorio, non essendo invece richiamato, ad esempio, alcun elemento trascurato in sentenza che riscontrasse l'assunto difensivo dell'imputato, secondo cui le proprie condotte erano state indotte dall'atteggiamento provocatorio e riottoso della persona offesa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge

A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di



rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 11/11/2025.

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Luca Pistorelli

